

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

FOGLIO INFORMATIVO

CREDITI DOCUMENTARI SU/DA ALTRA BANCA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A - 20154 Milano [Tel.: 800.323285 (dall'estero 02.3340.8965), Fax: 02.3348.6999, Sito Internet: <http://www.unicredit.it>, Contatti: <http://www.unicredit.it/contatti>], Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: Cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo nazionale di Garanzia.

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale		Telefono
Cognome	Sede	E-mail
Iscrizione ad Albi o elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

CHE COS'E' IL CREDITO DOCUMENTARIO

Il prodotto è destinato principalmente ad Imprese commerciali esportatrici o importatrici. Il Credito Documentario ("Documentary Credit") consiste nell'assunzione di un impegno irrevocabile da parte di una Banca ("Banca Emittente/Issuing Bank"), su ordine e per conto di un proprio Cliente acquirente ("Ordinante/Applicant"), ad effettuare un determinato pagamento, eventualmente tramite Banca corrispondente, a favore del venditore ("Beneficiario/Beneficiary"), contro presentazione di documenti conformi ai termini ed alle condizioni previste nel testo del Credito Documentario.

L'impegno della Banca sarà prestato fino ad un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito. Tale impegno consiste:

- nel pagare a vista, se il Credito è utilizzabile per pagamento a vista;
- nell'assunzione di un impegno di pagamento a scadenza, se il Credito è utilizzabile per pagamento differito;
- nell'accettare una tratta ("Draft") spiccata dal Beneficiario e pagare alla scadenza, se il Credito è utilizzabile per accettazione.

Gli obblighi assunti dalle parti non possono essere modificati o annullati con riferimento a rapporti contrattuali o extracontrattuali estranei al Credito stesso.

Il Credito Documentario è, infatti, indipendente dalla causa che lo ha originato.

Le parti si basano esclusivamente sui documenti e non sulle merci da essi rappresentate o descritte.

La corrispondenza fra merci e documenti non può mai essere presa in considerazione ai fini del Credito.

L'esame di conformità ai termini del Credito deve essere rigorosamente formale, escludendo ogni giudizio sull'efficacia e portata dei documenti, nonché sulla reale osservanza dei termini contrattuali sottostanti.

A titolo esemplificativo, i principali documenti inclusi in un Credito Documentario sono generalmente:

- documenti commerciali o di identificazione;
- documenti di trasporto;
- documenti assicurativi delle merci;
- documenti doganali.

Il Credito Documentario può essere:

- **IMPORT.** In tal caso il Cliente acquirente (“Ordinante/Applicant”), per poter richiedere l’emissione (c.d. “Apertura”) di un Credito Documentario Import, deve essere titolare di un conto corrente in essere presso la Banca ed avere già ottenuto un’apposita linea di fido concessa dalla medesima Banca emittente (c.d. “Contratto di Affidamento per Imprese/professionisti”), sul quale verrà addebitato l’importo pari al controvalore dei documenti conformi presentati in utilizzo da parte del venditore (“Beneficiario/Beneficiary”). Nell’esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore/esportatore.
- **EXPORT.** Il nostro Cliente esportatore (“Beneficiario/Beneficiary”) riceve dalla Banca (“Banca avvisante, designata, negoziatrice”) la notifica dell’apertura del Credito Documentario emesso dalla Banca dell’importatore. Nel caso in cui la Banca del Beneficiario assuma anche il ruolo di Banca Confermante, tale impegno autonomo è irrevocabile e si aggiunge a quello della Banca Emittente.

Principali Rischi

Poiché il Credito Documentario è un’operazione che agisce attraverso un’obbligazione autonoma della Banca rispetto all’operazione commerciale sottostante (condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi), l’ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali, a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del Credito per i quali la sua Banca (“Emittente”) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo.

Le operazioni denominate in divisa estera o regolate contro euro o in divisa diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell’oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

COSA SONO LA CONFERMA E LA SILENT CONFIRMATION DI UN CREDITO DOCUMENTARIO

La conferma è un impegno autonomo ed irrevocabile assunto da parte di un’altra Banca (“Confirming Bank”, che normalmente è anche la “Advising Bank”), che si aggiunge all’impegno assunto dalla Banca Emittente (“Issuing Bank”). Con la conferma, sarà la stessa Confirming Bank che esaminerà i documenti e, se li riscontra conformi, dovrà adempiere alle prestazioni previste dal Credito.

La Banca Confermante si impegnerà quindi ad:

- onorare una presentazione conforme, nel caso di pagamento a vista o differito o per accettazione;
- negoziare una presentazione conforme, nel caso in cui il Credito Documentario sia utilizzabile per negoziazione.

La Banca cui è richiesto di aggiungere la propria conferma, valuta l’affidamento Banca/Paese in quanto assume un Credito di Firma per conto della Banca Emittente e risponde in proprio delle prestazioni nei confronti del Beneficiario alle condizioni e nei termini indicati dal Credito Documentario.

L’art. 8, delle UCP 600, descrive gli impegni della Banca Confermante.

E’ inoltre possibile richiedere alla Banca Confermante il rilascio di un “Commitment”, cioè l’impegno ora per allora ad aggiungere conferma su un Credito Documentario che verrà disposto entro una certa data con caratteristiche pre-determinate, contro il pagamento di una commissione.

Il Beneficiario di un Credito Documentario può chiedere l’impegno ad onorare/negoziare una presentazione di documenti conformi alla Banca anche nel caso in cui a questa non sia stato richiesto di aggiungere la propria conferma. Detto impegno ad onorare/negoziare, qualora venga assunto, non necessita che ne sia data comunicazione alla banca emittente (la c.d. “Silent Confirmation”).

CHE COS’E’ LO SCONTO PRO SOLUTO DI IMPEGNI DI PAGAMENTO EMESSI IN UTILIZZO DI CREDITI DOCUMENTARI EXPORT

Lo Sconto è il contratto con il quale la Banca, previa deduzione degli interessi di sconto, anticipa al Cliente l’importo di un Credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione del Credito stesso.

Con lo Sconto pro-soluto la Banca subentra al Cedente, nelle ragioni di credito verso il Debitore, per cui il Cedente trasferisce al Cessionario (Banca) anche il rischio dell’eventuale insolvenza del Debitore e del suo Paese, garantendo soltanto l’esistenza del Credito stesso.

Funzione peculiare per il Cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del Credito, mediante la sua cessione alla Banca, senza futura rivalsa nei suoi confronti (“Without Recourse”).

Nello Sconto pro-soluto di impegni di pagamento emessi in utilizzo di Crediti Documentari Export, viene smobilizzato l’impegno di pagamento differito (Deferred Payment Undertaking - “DPU”) che viene emesso dalla Banca Emittente il

Credito Documentario, o da altra Banca da quest'ultima designata, alla presentazione di documenti conformi in utilizzo di predetti Crediti Documentari Export utilizzabili per pagamento differito.

In questo specifico caso, lo Sconto ha per oggetto impegni di pagamento emessi, in utilizzo di Crediti Documentari Export, da una Banca Emittente/Designata, a favore del nostro Cliente.

L'operazione di Sconto si colloca, normalmente, nel breve termine e, comunque, non prevede scadenze superiori ai 18 mesi.

Tra i principali rischi va tenuta presente l'ipotesi di contestazioni sull'autenticità o sull'esistenza delle obbligazioni oggetto di cessione, nonché, atti giudiziari emessi dall'Autorità competente italiana o estera, o cause di forza maggiore che rendano impraticabile, da parte della Banca Cessionaria, ogni ragione di rimborso, o che costringano la Banca a rimborsare la somma ricevuta.

Il Cliente è tenuto in questo caso a rimborsare alla Banca la somma accreditata a seguito della operazione di Sconto pro-soluto, maggiorata di spese e interessi.

CHE COS'E' IL PAGAMENTO ANTICIPATO IN VIA SOLUTORIA DI CREDITO DOCUMENTARIO EXPORT CONFERMATO

Il pagamento anticipato in via solutoria di credito documentario export confermato è il contratto con il quale la Banca anticipa al Cliente l'importo di un impegno di pagamento non ancora scaduto relativo ad un Credito Documentario, assunto dalla Banca stessa in qualità di Banca confermante. A tale importo si applica una commissione per pagamento anticipato.

CHE COS'E' IL MANDATO IRREVOCABILE DI PAGAMENTO ANTICIPATO DI CREDITO DOCUMENTARIO IMPORT UTILIZZABILE PER PAGAMENTO DIFFERITO

Nell'ambito di un Credito Documentario Import per pagamento differito, con il mandato irrevocabile di pagamento anticipato, la Banca si impegna a rendere disponibile, a fronte di ciascuna presentazione di documenti, nonché su richiesta espressa del Beneficiario, il pagamento a vista (in deroga al termine indicato nel predetto Credito Documentario) dell'importo dovuto, al netto delle condizioni economiche che gli saranno comunicate via SWIFT.

Per il conferimento del mandato di pagamento anticipato, oltre ai presupposti del Credito Documentario, è quindi necessario disporre anche di uno specifico finanziamento all'importazione (c.d. "Finanziamenti in Euro o divisa estera per pagamento di importazioni") in sostituzione del contratto di Credito Documentario acceso al tempo, che si estingue con il pagamento anticipato nell'ambito del mandato conferito.

Il montante, a scadenza del Finanziamento all'importazione offerto all'ordinante, sarà pari al controvalore dei documenti presentati all'utilizzo.

CHE COS'E' IL MANDATO IRREVOCABILE DI PAGAMENTO A FRONTE DI UTILIZZO DI CREDITO DOCUMENTARIO EXPORT

I Beneficiari di Crediti Documentari Export hanno la facoltà di dare alla Banca mandato irrevocabile di pagamento a terzi (generalmente fornitori) delle somme rivenienti dall'utilizzo dei Crediti Documentari Export.

La comunicazione al Beneficiario è subordinata a preventiva accettazione da parte della Banca ed è fatta a semplice titolo informativo e senza responsabilità o garanzia da parte della Banca stessa, nel rispetto della normativa in materia applicabile in Italia.

CHE COS'E' LA GARANZIA SACE SU IMPEGNI DI PAGAMENTO

La Garanzia SACE su impegni di pagamento viene rilasciata da SACE a favore della Banca a fronte di rilascio di un Credito di Firma a favore di un proprio Cliente.

Si tratta di una Garanzia, a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata, a favore della Banca che copre una quota del rischio di escussione.

Nessuna ulteriore commissione a carico del nostro Cliente per l'emissione di Garanzia SACE su Impegni di Pagamento. SACE non fornisce un' indicazione di prezzo in quanto si configura come "Price Taker" e non come "Price Maker", riservandosi di accettare o meno il pricing concordato tra la Banca e l'esportatore che deve essere in linea con i loro modelli di pricing.

CONDIZIONI ECONOMICHE

CREDITI DOCUMENTARI "ITALIA " O "EXPORT" A FAVORE DI CLIENTELA	
Diritto fisso di preavviso	euro 30,00
Diritto fisso di notifica	euro 75,00
Diritto fisso di modifica	euro 75,00
Commissione di utilizzo (calcolata sia per i Crediti Documentari a vista, che per pagamento differito sull'importo dei documenti portati in utilizzo)	0,30% (minimo euro 75,00)
Commissione d'incasso per Crediti Differiti sulle casse della Banca estera	0,30% (minimo euro 50,00 - massimo euro 250,00)
Commissione su documenti o effetti ritornati insoluti o richiamati	0,50% (minimo euro 50,00 - massimo euro 250,00)
Spese e commissioni di rimborso trattenute da Banca estera	recupero integrale delle spese e commissioni reclamate dalla Banca estera.
Valuta addebito commissioni e spese	data operazione.
Valuta accredito (giorni lavorativi dalla data di esecuzione)	<ul style="list-style-type: none"> - per utilizzi in euro, accreditati su conto euro: 1 giorno lavorativo; - per utilizzi in divisa, accreditati su conti nella stessa divisa: 2 giorni lavorativi; - per utilizzi in divisa, accreditati su conto in euro o altra divisa: 4 giorni lavorativi; - per utilizzi in euro, accreditati su conti in divisa estera: 4 giorni lavorativi.
CONFERMA O SILENT CONFIRMATION/ACCETTAZIONE SU CREDITI DOCUMENTARI ALL'ESPORTAZIONE	
Commissioni di conferma (*)	minimo euro 75,00 Calcolata in ragione percentuale, da fissarsi volta per volta in relazione alla rischiosità della Banca Emittente e del Paese di riferimento. Tale commissione, espressa su base trimestrale, verrà percepita a valere sull'importo dell'operazione e di eventuali maggiorazioni, per ogni trimestre o frazione, in relazione alla durata dell'operazione stessa.
Commissione di accettazione (nel caso di Crediti Documentari confermati con pagamento differito)	minimo euro 75,00 Calcolata in ragione percentuale, da fissarsi volta per volta in relazione alla rischiosità della Banca Emittente e del Paese di riferimento. Tale commissione, espressa su base mensile, verrà percepita sull'importo dell'utilizzo, per ogni mese o frazione, in relazione alla durata dell'impegno.
Commissione di mancato utilizzo (*)	0,175% (minimo euro 75,00) - Addebitata alla scadenza del Credito Documentario inutilizzato, con pari valuta. - Solo per Crediti Documentari ove la Banca ha aggiunto il proprio impegno (es. conferma).
Commissione di impegno alla conferma (c.d. "Commitment alla conferma") (*)	minimo euro 75,00 Calcolata in ragione percentuale, da fissarsi volta per volta in relazione alla rischiosità della Banca Emittente e del Paese di riferimento. Tale commissione, espressa su base trimestrale, verrà percepita a valere sull'importo dell'operazione e di eventuali maggiorazioni, per ogni trimestre o frazione, in relazione alla durata dell'operazione stessa.
(*) Quando l'importo del Credito è indicato con la clausola "circa", le commissioni di cui sopra sono calcolate sull'importo del Credito, maggiorato della percentuale di tolleranza riportata nella predetta clausola.	
ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE A CREDITI	
Commissione di trasferimento (*)	0,375% (minimo euro 60,00)

(*) Quando l'importo del Credito è indicato con la clausola "circa", le commissioni di cui sopra sono calcolate sull'importo del Credito, maggiorato della percentuale di tolleranza riportata nella predetta clausola.	
Commissione di accettazione e avviso del mandato irrevocabile di pagamento sul ricavo del Credito Documentario	0,30% (minimo euro 30,00)
SCONTO PRO SOLUTO DI IMPEGNI DI PAGAMENTO EMESSI IN UTILIZZO DI CREDITI DOCUMENTARI EXPORT	
Ipotesi	
Importo Impegno di Pagamento Differito (DPU) oggetto di Sconto pari a 100.000 euro. Si assume che alla data dello Sconto (esempio: 13 luglio) abbia una scadenza residua pari a 90 giorni (esempio: 11 ottobre).	
Importo nominale DPU	euro 100.000,00
Tasso debitore nominale annuo	6,00%
Metodo di calcolo degli interessi	Sconto Commerciale ("Straight Discount")
Giorni Banca	3 gg lavorativi
Spese fisse	euro 75,00
Interessi	euro 1.583,33
Importo netto (interessi e spese)	euro 98.341,67
TAEG	7,02%
Tasso annuo nominale massimo per Sconto in Euro	Il tasso è pari alla quotazione dell'Euribor360 (calcolo act/360) per il periodo di interessi prescelto, rilevato il giorno dell'operazione, pubblicata, di norma, su "Il Sole 24 Ore" e altre fonti di informazione finanziaria quali ad es. Reuters e Bloomberg, maggiorato di uno spread di 7,50 punti percentuali annui.
Tasso annuo nominale massimo per Sconto in Divisa Estera	<p>Il tasso divisa per il periodo di interessi prescelto è rilevato il giorno dell'erogazione e/o della fissazione del periodo di interessi e/o della proroga alla scadenza finale e maggiorato di uno spread di 7,50 punti percentuali annui. Qualora la durata di un periodo di interessi, per il quale il Tasso debba essere determinato, non coincida con le durate oggetto di quotazione (la "Durata Standard"), sarà utilizzato il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni Durata Standard, più vicina per difetto e di Durata Standard, più vicina per eccesso, alla durata del periodo di riferimento. Qualora il periodo di riferimento, per il quale il Tasso di Interesse debba essere determinato, sia inferiore a 30 (trenta) giorni, si farà comunque riferimento alla quotazione del tasso divisa di 1 (uno) mese.</p> <p>Il tasso così calcolato resterà invariato per il periodo di interessi prescelto.</p> <p>Il tasso divisa è determinato tramite una formula che partendo dal tasso Euribor act/360, fissato il giorno precedente, prende in considerazione il differenziale tassi delle due divise per il periodo di interessi prescelto.</p> <p>Esemplificazione con valore assunto dall'indice di riferimento tasso interbancario GBP alla data del 29/09/2017: Tasso nominale annuo: 7,83500%, risultante dal valore dell'indice di riferimento a 3 mesi, pari a 0,33500%, maggiorato dello spread di 7,50 punti percentuali. L'indicazione del Tasso è a titolo meramente esemplificativo, in quanto dipende dal valore del Tasso al momento della contrattazione tra la Banca e la controparte qualificata.</p>
Se alla data della rilevazione, l'Euribor dovesse avere valore negativo, il tasso applicato sarà pari alla sola maggiorazione prevista.	

Simulazione, al 29/09/2017 dell'impatto, sull'importo totale da rimborsare, di un apprezzamento sull'euro della divisa estera in cui il finanziamento è espresso.

In una ipotesi di un finanziamento di 5.000 GBP, con durata pari a 3 mesi e un Tasso annuo nominale pari a 7,83500%, l'importo totale da rimborsare a scadenza, comprensivo di interessi, con un Tasso di cambio 1 GBP = 1,1409 Euro, rilevato alla data del 29/06/2017, è pari a 5.816,24 Euro. Ipotizzando un apprezzamento sull'Euro della divisa estera pari al 20%, l'importo totale da rimborsare a scadenza comprensivo di interessi sarebbe pari ad Euro 6.979,49.

Metodo di calcolo degli interessi	A scelta: - Sconto Commerciale ("Straight Discount"); oppure - Sconto Razionale ("Discount to Yield") (vedi sezione "Legenda").
Liquidazione degli interessi (solo nel caso di Sconto Razionale)	Trimestrale/Semestrale/Annuale
Calendario per il calcolo degli interessi	365/360, se bisestile 366/360
Giorni Banca	20 giorni (lavorativi)
Spese fisse applicate per singola operazione di Sconto	euro 75,00
Valuta addebito interessi e spese (se addebitati a parte e non decurtati dal netto ricavo)	data operazione
Valuta di accredito (giorni lavorativi dalla data di esecuzione)	- per Sconti in euro/divisa, accreditati su conto stessa divisa: 2 giorni lavorativi; - per utilizzi in euro/divisa, accreditati su conto in altra divisa: 4 giorni lavorativi.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2, della Legge sull'usura (Legge n. 108/1996), relativo alle "Operazioni di anticipi e sconti commerciali", può essere consultato in Filiale e sul sito della Banca: <http://www.unicredit.it>.

PAGAMENTO ANTICIPATO DI CREDITI DOCUMENTARI EXPORT CONFERMATI

Commissione per pagamento anticipato	massimo 4,5%
Metodo di calcolo	La commissione corrisponde all'importo anticipato moltiplicato per la percentuale della commissione e per il numero dei Mesi o frazione intercorrenti dalla data di pagamento alla scadenza del differimento su base annua in ragione di un dodicesimo per mese o frazione. In alternativa La commissione corrisponde all'importo anticipato moltiplicando per la percentuale della commissione e per il numero dei giorni effettivi intercorrenti dalla data di pagamento alla scadenza del differimento su base annua in ragione di un 1/360 per giorni effettivi.
Valuta di addebito	Data operazione

CREDITI DOCUMENTARI "ITALIA", "IMPORT" RICHIESTI DA CLIENTELA

Diritto fisso di preavviso	euro 30,00
Spese fisse di apertura	euro 75,00
Commissione di apertura (*)	1,125% trimestrale (minimo euro 150,00) La commissione è determinata moltiplicando l'importo risultante per il numero dei trimestri (o frazione) di validità del credito.
(*) Quando l'importo del Credito è indicato con la clausola "circa", le commissioni di cui sopra sono calcolate sull'importo del Credito, maggiorato della percentuale di tolleranza riportata nella predetta clausola.	
Spese fisse di modifica	euro 55,00
Diritto fisso di modifica	euro 75,00
Commissioni di modifica (proroga scadenza o aumento importo)	1,125% trimestrale (minimo euro 150,00) La commissione è determinata moltiplicando l'importo risultante per il numero dei trimestri (o frazione) di validità del credito.

Commissione di utilizzo (calcolata per i Crediti Documentari a vista sull'importo dei documenti portati in utilizzo e percepita in sede di utilizzo)	0,30% (minimo euro 75,00)
Commissione di mancato utilizzo (addebitata alla scadenza del Credito Documentario inutilizzato, con pari valuta)	0,15% (minimo euro 75,00)
Commissione di accettazione (calcolata per i Crediti Documentari per pagamento differito sull'importo dei documenti portati in utilizzo e percepita in sede di utilizzo)	0,37500 % mensile (minimo euro 150,00). La commissione è determinata moltiplicando l'importo risultante per il numero dei mesi (o frazione) di differimento.
Tasso annuo di mora	Euribor360 3 mesi maggiorato di 4,20 punti percentuali (**)
(**) Il tasso di interesse sarà pari alla media mese corrente della quotazione dell'Euribor360 (calcolo act/360) a 3 mesi, se positiva, pubblicata, di norma, su "Il Sole 24 Ore" e altre fonti di informazione finanziaria, quali ad es. Reuters e Bloomberg, maggiorata dello spread sopra riportato.	
Valuta addebito importo documenti presentati in utilizzo, commissioni e spese	data operazione.
MANDATO IRREVOCABILE DI PAGAMENTO ANTICIPATO DI CREDITO DOCUMENTARIO IMPORT UTILIZZABILE PER PAGAMENTO DIFFERITO	
Commissione per l'esercizio dell'opzione di pagamento a vista da calcolarsi sull'importo dei documenti presentati in utilizzo	0,30% per mese o frazione di mese del differimento (minimo euro 45).
Commissione per rinuncia al Finanziamento all'Importazione (da calcolarsi sull'importo del netto ricavo riconosciuto al Beneficiario)	0,85% (minimo euro 30).
CONDIZIONI COMUNI AI CREDITI DOCUMENTARI "ITALIA" O "EXPORT" A FAVORE DI CLIENTELA/ CREDITI DOCUMENTARI "ITALIA", "IMPORT" RICHIESTI DA CLIENTELA	
Al momento del regolamento del credito (pagamento, incasso o Sconto pro-soluto)	
Spesa fissa per Credito Documentario	euro 16,50
Rifusione spese per invio messaggio SWIFT	euro 1,25
Commissione di servizio per operazioni in Euro	0,22% (minimo euro 4,00)
Commissione di servizio per operazioni in Divisa	0,22% (minimo euro 4,00)
Apposizione di girata su polizza di carico	euro 55,00
Invio di messaggi SWIFT alla Banca del Beneficiario su richiesta dell'Ordinante o alla Banca dell'Ordinante su richiesta del Beneficiario	euro 13,60
Rilascio di liberatoria a spedizioniere/vettore a fronte di doc. di trasporto emesso a nome della Banca	euro 27,50
Recupero spese di spedizione per singolo plico	- a mezzo posta ordinaria: euro 10,00; - a mezzo lettera raccomandata: euro 16,40; - a mezzo corriere nazionale: euro 51,65; - a mezzo corriere internazionale: ▪ su abbonamento della Banca: euro 51,65; ▪ su abbonamento del Cliente: euro 5,50.
Eventuali commissioni e spese reclamate da Banche Corrispondenti	interamente a carico del Cliente.
CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI PRODOTTO	
Spesa fissa suppletiva per operazioni di pagamento o di incasso e per garanzie o Crediti Documentari con paesi esteri o controparti estere soggetti a misure restrittive previste dalla normativa nazionale o comunitaria	- standard: euro 50,00; oppure - per ogni richiesta di autorizzazione e per ogni notifica presso l'autorità competente, a fronte di specifiche incombenze previste dalla normativa nazionale o comunitaria: euro 430,00.

SERVIZI ACCESSORI

Conto Corrente di corrispondenza in euro per non consumatore/Conto Corrente di corrispondenza in euro per Microimprese (obbligatorio)	Per le condizioni economiche del conto, è necessario fare riferimento all'omonimo Foglio Informativo disponibile in Filiale e sul sito http://www.unicredit.it .
Contratto di affidamento per Imprese/professionisti (obbligatorio)	Per le condizioni economiche del finanziamento e per il TAEG, è necessario fare riferimento all'omonimo Foglio Informativo disponibile in Filiale e sul sito http://www.unicredit.it .
Finanziamenti in Euro o divisa estera per pagamento di Importazioni (facoltativo)	Per le condizioni economiche del finanziamento e per il TAEG, è necessario fare riferimento all'omonimo Foglio Informativo disponibile in Filiale e sul sito http://www.unicredit.it .

RECESSO E RECLAMI

RECESSO

Il Credito Documentario può essere solo in forma irrevocabile. Pertanto non può essere revocato né modificato senza il consenso scritto del Beneficiario e della sua Banca.

RECLAMI - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente, prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi.

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a **UniCredit S.p.A Customer Satisfaction Italy - Gestione Reclami**, Via Del Lavoro n. 42, 40127 Bologna - Email: Reclami@unicredit.eu - Indirizzo PEC: Reclami@PEC.UniCredit.EU - Tel.+39 051.6407285 - Fax +39 051.6407229.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 60 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it>, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure

- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione della normativa che disciplina l'ambito della presente clausola, si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti del Cliente.

LEGENDA

Apertura	Trattasi del momento di emissione del Credito Documentario o della Stand-by Letter o Credit e, cioè, quando la Banca Emittente, su istruzioni dell'Ordinante (soggetto su richiesta del quale viene emesso il Credito Documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal Credito.
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche

	<p>dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine e nell'ambito delle Operazioni Documentarie con l'estero, dal 1929, ha elaborato delle regole "Norme ed usi uniformi relative ai Crediti Documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 Rev 2007 - UCP), sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento Credito Documentario e Stand-by Letter of Credit, per quanto ad esse applicabili. Oltre alle NUU600, la Camera di Commercio Internazionale ha predisposto anche una pubblicazione, per l'esame dei documenti nei Crediti Documentari, denominata "Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (PBIU)", Pubblicazione n. 681, pubblicata sempre nel 2007. La CCI ha inoltre elaborato le "Norme ed Usi Uniformi relative agli incassi", la cui ultima pubblicazione del 1995 è comunemente identificata come "Pubblicazione nr. 522" e rappresenta il testo di riferimento sul regolamento delle operazioni di incasso documentario.</p>
Cessione dei proventi derivanti dall'utilizzo (mandato irrevocabile)	<p>Anche se non esplicitamente previsto, nei Crediti Documentari Export assoggettati alle Norme ed Usi Uniformi (NUU) della C.C.I. (Camera di Commercio Internazionale) di Parigi, il Beneficiario ha comunque la facoltà di cedere a terzi (generalmente fornitori) il ricavo ottenuto in sede di utilizzo.</p>
Cessione di Credito pro-soluto	<p>Consente agli esportatori di incassare anticipatamente il valore di una fornitura con pagamento differito, trasferendo alla Banca cessionaria i rischi di insolvenza legati al debitore, al garante oltre a quelli politici legati alla situazione economica del Paese estero debitore.</p>
Crediti Documentari Export	<p>Crediti Documentari che assistono l'operazione di esportazione di merci e/o servizi.</p>
Crediti Documentari Import	<p>Crediti Documentari che assistono l'operazione di importazione di merci e/o servizi.</p>
Euribor	<p>Euribor è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate, traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro", ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) - da EMMI - European Money Markets Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso). EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento "Euribor".</p> <p>Per una miglior descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, è possibile fare riferimento al sito internet di EMMI - European Money Markets Institute (www.emmi-benchmarks.eu).</p> <p>.Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come verrà definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 e successive modificazioni e/o integrazioni.</p> <p>In mancanza di rilevazione temporanea verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor, in caso mancanza di rilevazione definitiva dell'Euribor sarà utilizzato l'indice di riferimento di mercato che, nel rispetto del già citato Regolamento UE 2016/1011, verrà individuato per sostituire l'Euribor.)</p>
Giorni Banca	<p>Giorni da aggiungere alla scadenza per la determinazione degli interessi dovuti, quale remunerazione del periodo necessario per ottenere l'incasso della somma, sulla base dei sistemi di pagamento utilizzati, della moneta e della controparte da cui è dovuto l'importo a scadenza (comunemente denominati nel mercato Giorni di Grazia o con il termine inglese "Grace Days").</p>
Interessi di mora	<p>Tasso di interesse, a carico del Cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.</p>

Irrevocabile	L'impegno della Banca Emittente non può essere modificato o annullato senza l'accordo di tutte le parti interessate.
Presentazione Conforme	Si tratta di presentazione conforme ai termini ed alle condizioni del Credito Documentario, alle disposizioni applicabili dalle norme ed usi uniformi (NUU) della C.C.I e alla prassi bancaria internazionale uniforme.
Banca Designata	Si tratta della Banca presso la quale il Credito Documentario è utilizzabile. Può essere qualsiasi Banca "Any Bank", nel caso di Crediti Documentari utilizzabili presso qualsiasi Banca.
Modifica	Indica la variazione dei termini del Credito originario. Le modifiche, per essere valide, devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
Negoziazione (art. 2 delle Norme ed usi Uniformi, della CCI, relativi ai Crediti Documentari)	L'acquisto da parte della Banca Designata di tratte (spiccate su una Banca diversa dalla Banca Designata) e/o documenti, a fronte di una presentazione conforme, sia anticipando i fondi al Beneficiario, sia concordando di anticiparglieli entro il giorno lavorativo bancario nel quale il rimborso è dovuto alla Banca Designata.
Pegno	Garanzia a favore della Banca costituita su beni mobili del Cliente o di un terzo.
Prestazione prevista dal Credito	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del Credito, il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista, o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi, in forza di tale impegno, effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza, oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla Banca Emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" salvo buon fine i fondi al Beneficiario, in attesa che la Banca Emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
Rischio Paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese per cause agli stessi non imputabili, ma dipendenti dalla situazione economica/politica del Paese in cui essi risiedono.
Ritenzione	Diritto della Banca di conservare il possesso dei titoli e valori del Cliente fino a che questi non abbia rimborsato le spese sostenute per la loro conservazione, o non abbia effettuato il pagamento di eventuali suoi debiti nei confronti della Banca.
Salvo buon fine	Clausola in virtù della quale il Cliente ha l'obbligo di rimborsare le somme, rappresentate da titoli di Credito e/o documenti, accreditate dalla Banca sul conto corrente dello stesso, nel caso in cui i medesimi risultassero impagati.
Sconto Commerciale	Formula che consente di determinare l'ammontare degli interessi di Sconto, applicando il tasso nominale annuo di interessi all'importo del Credito oggetto di cessione (denominato nel mercato con il termine inglese di "Straight Discount").
Sconto Razionale	Formula che consente di determinare l'ammontare degli interessi di Sconto applicando il tasso nominale annuo di interessi all'importo del capitale erogato (denominato nel mercato con il termine inglese di "Discount to Yield").
Spread	Maggiorazione applicata all'indice di riferimento per determinare il tasso nominale annuo a carico del Cliente.
SWIFT	Acronimo di "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications", Società multinazionale che gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra Banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico e altre operazioni bancarie.
SACE	SACE "Servizi Assicurativi del Commercio Estero S.p.A" è un'agenzia di Credito all'esportazione, controllata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed assume in

	assicurazione e/o in riassicurazione i rischi a cui sono esposte le Aziende italiane nelle loro transazioni internazionali e negli investimenti all'estero. Il Gruppo SACE offre prodotti e servizi per sostenere le Aziende e le Banche nel loro business sul mercato domestico ed internazionale.
Tasso interbancario lettera	E' il tasso nominale annuo al quale vengono remunerati sul mercato interbancario i depositi richiesti da una Banca alle proprie corrispondenti per coprire il fabbisogno di tesoreria.
Tasso Effettivo Globale Medio	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla Legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Trasferimento del Credito Documentario	I Crediti Documentari denominati "Trasferibili", prevedono la facoltà per il Beneficiario di trasferire i diritti, rivenienti dal Credito Documentario stesso, ad un secondo Beneficiario. Il trasferimento può essere anche solo parziale e deve rispettare le condizioni previste dalle norme ed usi uniformi (NUU) della C.C.I. (Camera di Commercio Internazionale) di Parigi.
Utilizzo	E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.